

Rapporto di minoranza

numero

5938 R2

data

28 febbraio 2008

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa parlamentare 22 marzo 2007 presentata nella forma
elaborata da Gianluigi Piazzini e Fabio Regazzi per la modifica dell'art.
58 della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per
l'elezione del Gran Consiglio)
(v. messaggio 26 giugno 2007 n. 5938)**

A. PREMESSA

L'iniziativa parlamentare Piazzini/Regazzi chiede di modificare l'art. 58 della Costituzione cantonale con l'introduzione di un quorum del 4% per l'elezione in Gran Consiglio, riprende in sostanza una precedente iniziativa parlamentare del 15 settembre 2003.

La situazione attuale consente di fatto che forze politiche con l'1% dei voti possano essere rappresentate in Gran Consiglio. Si pensi, ad esempio, al Partito del lavoro nella passata legislatura. Tale soluzione comporta indubbiamente ad un frazionamento eccessivo in seno al Parlamento.

Gli iniziativaisti ritengono negativo il fatto che piccoli partiti a tema, che nascono di volta in volta e con appena un migliaio di voti, possano entrare in Gran Consiglio. La soluzione per evitare che questo accada sta nell'introduzione di un quorum diretto, soluzione peraltro prevista da altri cantoni. Il quorum è per esempio del 5% nel Canton Vaud e Zurigo, dell'8% in Vallese, del 10% a Neuchâtel e del 7% a Ginevra. La proposta non è dunque una novità a livello svizzero. Si ritiene che un quorum del 4% possa rappresentare un buon compromesso per il nostro cantone. Quorum che consente di rispettare il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge, ritenuto che, secondo un parere del Giudice Favre, per ossequiare detto principio questo quorum dovrebbe situarsi tra il 3 ed il 5%.

B. MOTIVI PER L'ACCOGLIMENTO DELL'INIZIATIVA

1. L'introduzione del quorum del 4%, come proposto dall'iniziativa, non vuole essere una sorta di chiusura del Parlamento alle minoranze

La soglia che si vorrebbe introdurre, adottando il quorum, sarebbe una sorta di filtro posto in base al risultato elettorale conseguito da una determinata lista.

Permetterebbe un funzionamento tale per cui i partiti presenti in Parlamento lo sarebbero solo a partire da un certo livello di consenso popolare, evitando quindi rappresentanze troppo frazionate.

Queste limitazione non è per nulla in contrasto con la recente decisione del Parlamento di rifiutare il sistema maggioritario per l'elezione del Consiglio di Stato. Si rammenta che il quorum del 4% riguarda **unicamente** l'elezione del Gran Consiglio (mentre la recente decisione parlamentare riguardava il Consiglio di Stato!). In occasione delle ultime elezioni il quorum del 4% è stato in pratica attuato, in quanto nessun partito al di sotto di tale soglia di sbarramento ha potuto accedere al Gran Consiglio. Quindi si tratta unicamente di codificare una normativa che già oggi di fatto è presente per il legislativo cantonale.

2. Il meccanismo della cauzione o il numero delle firme necessarie per la presentazione della proposta tendono invece ad incidere prima, ossia sulla possibilità stessa di presentarsi alle elezioni

Si tratta di misure preventive discutibili, che tendono a limitare la possibilità di presentarsi alle elezioni per partiti o movimenti piccoli. Difatti più si alza la cauzione più diminuisce la possibilità che liste definibili di disturbo siano presentate. Non deve essere però il legislatore che stabilisce se una lista possa presentarsi alle elezioni o meno. Deve invece essere il popolo a stabilire, con il libero voto, se una forza politica possa far parte del Parlamento. Discutibile è quindi la richiesta di una maggiore cauzione se vista come misura preventiva-restrittiva per evitare l'eccessiva frammentazione delle forze politiche.

Analoga limitazione alla libertà dei cittadini sarebbe quella di aumentare il numero dei proponenti per la presentazione di una lista [art. 58 cpv. 1 lett. b) LEDP].

3. Con la soppressione della congiunzione delle liste una sorta di limitazione è già attuata e quindi un quorum di fatto esiste già

È vero che, con la soppressione della congiunzione delle liste, di fatto si è introdotta una limitazione, ma è altrettanto vero che questa normativa può essere aggirata presentando una lista comprendente più partiti o movimenti politici.

C. CONCLUSIONI

I sottoscritti commissari alla luce delle considerazioni esposte, invitano quindi il Gran Consiglio

- **ad accogliere favorevolmente l'iniziativa parlamentare 22 marzo 2007 presentata nella forma elaborata da Gianluigi Piazzini e Fabio Regazzi per l'introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio, con l'annessa modifica parziale della Costituzione cantonale.**

Per la minoranza Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Andrea Giudici, relatore

Bergonzoli - Brivio - Martignoni (con riserva) - Pantani

Progetto di

Modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 22 marzo 2007 presentata nella forma elaborata da Gianluigi Piazzini e Fabio Regazzi per la modifica dell'art. 58 della Costituzione cantonale (introduzione di un quorum diretto per l'elezione del Gran Consiglio);
- visto il rapporto di minoranza 28 febbraio 2008 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997, è modificata come segue:

Art. 58

¹Il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con facoltà dei partiti di garantire la rappresentanza regionale.

²Le liste che non raggiungono il 4% del totale dei voti validi non partecipano alla ripartizione.

³La legge ne disciplina le modalità.

II.

La presente modifica parziale della Costituzione cantonale, ottenuta la sua accettazione da parte del popolo, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.